



N. 2574/2013 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Dott. Alberto Valle Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa promossa con atto di citazione d'appello notificato il 05/12/2013

da

SOGESTA S.R.L. (C.F. 01529910349), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv.ti PASQUALETTO CASSINIS ROBERTO e SCOCCINI ENRICO, con domicilio eletto in CANNAREGIO 6025 30100 VENEZIA presso il difensore PASQUALETTO CASSINIS ROBERTO

appellante

contro

CONS. COOP. (C.F. 00140990409), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. MILICIA CARLO e MAGGIOLO FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA CASTELLATA 3/2 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. MILICIA CARLO;

e contro

CITIS COOP IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI A R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. 01956840233), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. CASTELLETTI LUIGI e ROMOR PAOLO, elettivamente domiciliato in LUNG. METTEOTTI, 13/H 37100 VERONA presso lo studio dell'avv. CASTELLETTI LUIGI;

e contro



STEFANO SOLDANI (C.F. SLDSFN63R20G702B), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. PORCELLI ANDREA e MICHIELI MARTINA, elettivamente domiciliato in VIA S. ANDREA 7 PISA presso lo studio dell'avv. PORCELLI ANDREA;

e contro

CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO S.C. A R.L. (C.F. 01685300400), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MASSIMO e BECCARELLO DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 23 47900 RIMINI presso lo studio dell'avv. BIANCHI MASSIMO;

e contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00957670151), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. GUIDONI MAURIZIO e elettivamente domiciliato in P.LE CIALDINI 2 30175 MESTRE presso lo studio dell'avv. GUIDONI MAURIZIO;

Appellati

e contro

CITIS COOPERATIVA IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI A R.L.;
IMPRESA SCATENI RINALDO;
TONI LUIGI S.R.L.;
MA. VIT COSTRUZIONI;

Appellate contumaci

avente per oggetto: Appalto di opere pubbliche - appello avverso la sentenza n. 1517/2013 R.G. del 16.5-28.6.2013 del Tribunale di Verona

causa decisa dal Collegio il giorno 07/02/2019 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per SOGESTA S.R.L.:

“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

a) dichiarare la legittimazione passiva della Citis in concordato preventivo, in persona del commissario giudiziale, e per l'effetto annullare tale punto della sentenza, con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado di giudizio;



- b) Accertare e dichiarare la interposizione fittizia tra Conscoop , CAR – Sogesta e CITIS, e la connessa simulazione dell’atto di assegnazione da Conscoop a Car –Sogesta e per l’effetto dichiarare Conscoop e Citis tenute a corrispondere a Sogesta quanto da questa effettivamente pagato ai sub appaltatori al netto di quanto già ricevuto, e quindi condannare entrambe le convenute in solido tra loro a pagare la somma di € 558.228,01 oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo, ovvero, subordinatamente € 455.005,55, ovvero in quella maggiore o minor somma che l’Ecc.ma Corte riterrà di determinare;
- c) In via subordinata, qualora venga dichiarata la nullità dell’atto di assegnazione e del contratto con Citis, dichiarare Conscoop e Citis tenute a pagare a Sogesta l’indebito arricchimento da esse avuto per effetto dei pagamenti effettuati da Sogesta, nella misura di € 455.005,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, ovvero, subordinatamente, nella misura di € 342.945,84, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in quella maggiore o minor somma che l’Ecc.ma Corte riterrà di determinare;
- d) Dichiarare opponibile ai tre Sub appaltatori l’interposizione fittizia tra Conscoop, Citis e Sogesta, e per l’effetto dichiarare che nulla ad essi era dovuto da Sogesta;
- e) Condannare in ogni caso l’ing. Stefano Soldani al risarcimento dei danni arrecati a Sogesta nella misura pari a quanto da Sogesta pagato ai tre sub appaltatori per lavori extracontratto dello stesso ordinati pari a complessivi € 147.025,00 , oltre a € 75.000 + iva per spese di arbitrato, con interessi e rivalutazione monetaria da ciascun singolo pagamento al saldo effettivo.
- f) Rigettare la domanda di pagamento dell’indebito ex art. 2033 proposta di CITIS, e per l’effetto revocare la condanna di Sogesta la pagamento della somma di € 307.849,66: in via subordinata riconosce a tale titolo alla Cits la somma di € 26.817,26;
- g) Confermare la sentenza, sul punto relativo alla condanna di Conscoop al pagamento della somma di € 37.001,89 + iva;
- h) Annullare la sentenza impugnata su ogni statuizione in ordine alle spese di lite liquidate alle convenute.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

Per CONS. COOP.:

nel merito

- respingere l'appello principale proposto da Sogesta s.r.l. avverso la sentenza impugnata in quanto infondato in fatto e in diritto;

- respingere ogni e qualsiasi domanda svolta nei confronti di Conscoop dalle altre parti appellate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;

sempre nel merito,

- accogliere per quanto di ragione l'appello incidentale svolto dall'appellato Conscoop in ordine al capo della sentenza impugnata che ha erroneamente condannato quest'ultimo al pagamento in favore di Sogesta dell'importo di € 37.001,89, oltre IVA e interessi;

- in via gradata, sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellato Conscoop, accertare e dichiarare il diritto di quest'ultimo ad essere manlevato e tenuto indenne dal Consorzio Artigiano Romagnolo S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore e, corrispondentemente, dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo al pagamento delle somme cui il Conscoop dovesse essere dichiarato tenuto a pagare in favore di Sogesta nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle pretese di quest'ultima, condannando altresì lo stesso CAR a rimborsare al medesimo Conscoop le somme eventualmente corrisposte da quest'ultimo in favore di Sogesta per capitale, interessi e spese, incluse quelle relative al presente gravame.

in via istruttoria,

- respingere le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, in quanto inammissibili e/o irrilevanti.

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante principale, ammettere il Conscoop alla prova contraria, come richiesta nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 3 c.p.c. del giudizio n. 10692/2006 r.g. e nelle omologhe memorie istruttorie relative al giudizio n. 3472/2010 r.g..



Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese, C.N.P.A. e I.V.A. di legge.

Con ogni più ampia riserva”

Per CITIS COOP IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI A R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO:

“Ogni diversa domanda ed istanza disattesa per i motivi esposti in narrativa, in via gradata:

- 1) Dichiararsi pregiudizialmente la nullità dell’atto di citazione d’appello, ovvero in subordine l’inammissibilità dell’appello, ex art. 342- 345 – 348 bis c.p.c., come meglio esposto in narrativa, e:
- quanto alla richiesta riforma della statuizione delle spese e competenze del primo grado di giudizio, per omessa indicazione dei motivi specifici da cui deriva la violazione di legge e comunque per mancata indicazione dell’errore del Tribunale -quanto alla richiesta riforma della statuizione di carenza di legittimazione passiva in capo a Citis in Conc. Prev. in persona del Liquidatore Giudiziale si perché nessuna richiesta di condanna è stata svolta nei confronti di Citis – Coop. Impianti Termo Idrosanitari in Conc. Prev. e sia, per manifesta contraddittorietà e illogicità tra motivo d’appello e modifica richiesta, e comunque per difetto di trattazione nel giudizio di primo grado della questione relativa alla partecipazione del Commissario Giudiziale della Citis in Conc. Prev. e per difetto di presenza, quale parte processuale, dello stesso. Disporsi ex art. 348 ter c.p.c..
- 2) In subordine pregiudiziale, dichiararsi l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., non sussistendo una ragionevole probabilità di essere accolto attesa anche l’inammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c. proposta dall’appellante in caso di contratto accertato come concluso in frode a norma imperativa di legge. Disporsi ex art. 348 ter c.p.c.
- 3) Respingersi comunque l’appello essendo infondato in fatto ed in diritto.
- 4) Spese e competenze di lite, per entrambi i gradi di giudizio, interamente rfuse”;

Per STEFANO SOLDANI:

“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:



- in via principale, rigettare le domande proposte dalla SOGESTA S.r.l. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'assenza di ogni responsabilità dell'Ing. Stefano Soldani e nella parte in cui ha condannato la medesima SOGESTA S.r.l. a rifondergli le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 18.140,00, oltre C.P.A.;
- in via subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'appellante, condannare le appellate CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP e COOPERATIVA IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI - C.I.T.I.S. a r.l., in persona dei loro legali rappresentanti p.t., a tenere indenne e manlevare l'Ing. Stefano Soldani da ogni pregiudizio che lo stesso dovesse per avventura subire;
- in via ulteriormente subordinata, nella sola non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese avanzate dall'appellante, condannare la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI MILANO S.p.A., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a rilevare indenne e manlevare l'Ing. Stefano Soldani, entro il limite del massimale assicurato, con riferimento a tutte le somme che il medesimo fosse tenuto a versare alla SOGESTA S.r.l.;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, CPA e IVA, come per legge”.

Per CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO S.C. A R.L.:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, rigettare l'appello avanzato da SOGESTA S.R.L. con atto di citazione in appello del 26.11.2013, notificato in data 05.12.2013, in quanto i motivi di impugnazione sono inammissibili, infondati e non provati per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2014 della parte convenuta C.A.R.. Si chiede inoltre che venga accertata - ex artt. 345 e 346 c.p.c. - che le statuizioni della sentenza appellata riguardanti il C.A.R. sono divenute cosa giudicata, e che pertanto - e in ogni caso - il C.A.R. stesso è privo di legittimazione passiva.



Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA nella misura di legge, da distrarsi a favore del procuratore Avv. Massimo Bianchi che si dichiara antistatario”;

Per MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.:

“IN VIA PRINCIPALE: respingersi l’appello ex adverso proposto, con conferma della sentenza impugnata;

IN VIA SUBORDINATA: respingersi la domanda eventualmente svolgenda dall’ing. Soldani Stefano nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni) per non essere, nel caso di specie, operante la garanzia assicurativa;

IN OGNI CASO: vittoria di spese e competenze del grado d’appello”.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 5.10.2006, Sogesta srl conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Verona Cons.Coop – Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro (d’ora in poi Cons.Coop), CAR-Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.Coop. a R.L.(d’ora in poi CAR), Citis-Cooperativa Impianti Termo Idro Sanitari a R.L. (d’ora in poi CITIS), Citis-Cooperativa Impianti Termo Idro Sanitari a R.L. in concordato preventivo (d’ora in poi CITIS in CP), Scateni Rinaldo, Toni Luigi S.r.l. e MA.VIT Costruzioni S.r.l. (d’ora in poi MA.VIT) esponendo che nell’aprile 2002 il Consiglio Nazionale Ricerche (d’ora in poi CNR) aveva indetto una gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di alcune strutture di ricerca site in San Cataldo (PI); che alla gara aveva partecipato anche il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (d’ora in poi Consorzio Ravennate), indicando quale impresa esecutrice dei lavori, a sensi dell’art. 13, comma 4 L 109/94, la propria consorziata CITIS; che i lavori erano stati aggiudicati a Cons.Coop (che nella domanda non aveva indicato alcuna consorziata per l’esecuzione dell’appalto), il quale si era accordato con la medesima Citis affinché quest’ultima eseguisse i lavori; che, allo scopo di superare il divieto di cui l’art. 13, comma 4, L. 109/94 (che impedisce ai concorrenti di partecipare



alla gara attraverso più consorzi), Cons.Coop e CITIS avevano fatto apparire altra consorziata (Sogesta) quale formale assegnataria del lavoro e CITIS quale mera subappaltatrice della apparente assegnataria; che sulla base di tale accordo simulatorio - intervenuto in data 15.5.2002 presso la sede del Consorzio Ravennate in Parma, alla presenza di rappresentanti di Conscoop, Citis, Sogesta e di Consorzio Ravennate, formalizzato per iscritto tra CITIS e Sogesta il 19.7.2002 -, Cons.Coop aveva assegnato i lavori al proprio consorziato CAR, che, a sua volta, li aveva affidati a Sogesta e quest'ultima li aveva subappaltati a CITIS; che, pertanto, l'atto unilaterale (simulato) di assegnazione del lavoro a CITIS era dissimulato con il contratto di subappalto tra Sogesta e CITIS. Chiedeva, quindi, che, previo accertamento dell'interposizione fittizia di Sogesta rispetto agli effettivi contraenti CONSCOOP e CITIS, venisse affermato il diritto di Sogesta alla manleva da ogni e qualsiasi costo e spesa sopportato e da sopportare per la propria interposizione fittizia nei confronti di Con.Coop e CITIS in solido tra loro, con condanna solidale di questi ultimi al pagamento in favore di Sogesta delle spese sostenute pari a € 151.350,85. Chiedeva, altresì, di essere manlevata da Cons.Coop e CITIS per ogni e qualsiasi somma che a qualunque titolo il collegio arbitrale, costituito su domanda dei tre subappaltatori Scateni Rinaldo, Toni Luigi s.r.l. e MA.VIT., avesse dovuto loro riconoscere. Instava, poi, per la condanna di Cons.Coop e CITIS in solido al pagamento in proprio favore dell'importo pari al 2,5% del valore dell'appalto (€ 32.059,50), oltre quanto spettante alla medesima sulle somme corrisposte da CNR a titolo di riserve e per la condanna di Cons.Coop a pagarle il corrispettivo dei lavori commissionati dopo il luglio 2004, pari a € 37.001,89 oltre IVA. Infine chiedeva la condanna delle medesime convenute al risarcimento del danno patito per grave inadempimento contrattuale, danno da calcolare sulle somme già corrisposte e da corrispondere nella misura pari, almeno, al tasso bancario medio (7%) per gli scoperti di conto corrente, praticato al momento di ciascun pagamento. In via subordinata invocava l'art. 2041 cc affinché Cons.Coop e CITIS venissero tenute, nei limiti del loro arricchimento, ad indennizzare Sogesta dell'intero pregiudizio economico subito a seguito dell'esecuzione dell'appalto, e, per l'effetto, le stesse venissero condannate in solido a



corrispondere all'attrice la somma di € 151.350,85, oltre interessi, nonché l'ulteriore somma che a qualunque titolo il collegio arbitrale predetto l'avesse condannata a pagare alle subappaltatrici.

Si costituiva Cons.Coop che eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Forlì, ai sensi dell'art. 19 cpc, e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto il Consorzio si era limitato ad assegnare i lavori al proprio consorziato CAR, senza aver mai assunto alcun impegno nei confronti della Sogesta, né aver avuto rapporti diretti con la CITIS relativamente ai lavori in questione. Proponeva domanda di manleva nei confronti del CAR in forza dei vincoli consortili che regolavano i rapporti tra il Consorzio aggiudicatario e l'assegnataria delle opere.

Scateni, CITIS, CITIS in CP e CAR si costituivano, contestando le pretese attoree. MA.VIT. e Toni Luigi S.r.l. rimanevano contumaci.

Alla causa era riunito altro procedimento promosso nei confronti di Stefano Soldani, Cons.Coop, CITIS, CITIS in CP, avanti il Tribunale di Pisa - dichiaratosi incompetente -, da Sogesta con atto di citazione del 13.11.2006 e nel quale Sogesta sosteneva che l'Ing. Soldani aveva dolosamente consentito, in assenza di ogni potere, l'effettuazione di lavori extracontratto a vantaggio delle Imprese Scateni Rinaldo, Toni Luigi e MA.VIT., con ciò arrecando danno all'apparente committente (Sogesta). Essendo stato il professionista nominato sia da CITIS che da Cons.Coop, con autonomi e successivi atti, del suo operato doloso e comunque gravemente negligente, dovevano rispondere in solido con lui anche le società che lo avevano nominato quale responsabile del cantiere, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. (per l'importo di € 88.140,81 per quanto attiene i lavori in economia eseguiti dalla ditta Toni Luigi, € 15.000,00 a titolo di risarcimento danni liquidati alla stessa ditta, € 13.885,15 per i lavori aggiuntivi effettuati dalla ditta Scateni Rinaldo ed € 30.000,00 a titolo di risarcimento danni riconosciuti a tale ditta). A carico dei medesimi dovevano essere anche poste, pro-quota, le spese della procedura arbitrale, gli interessi e il risarcimento per i danni arrecati all'immagine ed alla credibilità della società attrice nella misura di € 100.000,00 o a quella maggiore o minore. In tale giudizio si erano costituiti Cons.Coop chiedendo il rigetto delle



pretese di Sogesta e svolgendo comunque domanda di manleva nei confronti del consorzio assegnatario dei lavori CAR, che, chiamato in causa, eccepiva la nullità e, comunque, l'infondatezza della chiamata in causa. CITIS e l'ing. Soldani chiedevano a loro volta il rigetto delle domande attoree e così anche Milano Assicurazioni Spa, chiamata in causa dal Soldani.

La causa era istruita documentalmente ed era anche espletata CTU contabile tesa a ricostruire i rapporti economici nel periodo dal 20 luglio 2002 al 30 dicembre 2004 tra CAR, Sogesta e i subappaltatori dei lavori.

All'esito era pronunciata la sentenza n. 1517/2013, con la quale era dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CITIS in CP, in quanto l'ammissione alla procedura concorsuale non aveva inciso sulla capacità processuale della società; era precisato che si era in presenza di interposizione reale e non fittizia, dal momento che all'accordo non aveva preso parte il CNR; era accertato il carattere simulato del contratto di appalto concluso tra Sogesta e CITIS il 19 luglio 2002, alla luce della controdedichiarazione in pari data – seguita da comportamenti pienamente coerenti (stipula dei contratti di subappalto da parte di Sogesta, incarico di direttori conferito all'ing. Soldani da parte di CITIS) - in base alla quale CITIS si era impegnata “ad eseguire e gestire” tutte le lavorazioni inerenti il contratto di appalto a determinate condizioni, tra le quali “l'impegno di CITIS a riconoscere a Sogesta la percentuale del 2,50% sull'importo netto dei lavori, al netto di ogni spesa” che Sogesta avesse dovuto sostenere, mentre non era dimostrato che a siffatto accordo simulatorio avessero preso parte Cons.Coop (in assenza di prova che tutti i componenti del CdA avessero assunto la determinazione di attribuire i lavori a CITIS e considerato che, non essendovi prova della partecipazione di Cons.Coop agli accordi relativi al contratto di appalto e alla controdedichiarazione, ben poteva affermarsi che l'anteriore accordo del 15.5.2002 con Cons.Coop era stato superato dai citati accordi successivi, mentre nessun elemento presuntivo poteva ricavarsi dal doc. 9 attoreo) e CAR (contraddittoriamente non chiamato in causa dall'attrice, la quale mai aveva indicato il soggetto persona fisica che sarebbe intervenuto per CAR e in quale momento avrebbe prestato assenso all'accordo simulatorio, da esprimersi tramite delibera del CdA); CITIS



era condannata a corrispondere a Sogesta la somma di € 770.578,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti effettuati dalla seconda al saldo, mentre venivano rigettate le domande di manleva e di condanna di CITIS fondate sul contratto dissimulato concluso tra Sogesta e CITIS il 19 luglio 2002 e della controdi chiarazione conclusa in pari data tra le stesse società, per violazione dell'art. 13, comma 4 della L. 109/1994; per le stesse ragioni era ritenuto non opponibile ai subappaltatori il predetto accordo, della cui conoscenza da parte di medesimi subappaltatori non era stata data prova (e le prove formulate non erano idonee a fornirla); l'attrice era condannata a restituire a CITIS la somma di € 307.849,66, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo, corrisposta in esecuzione del contratto nullo; era accolta la domanda ex art. 2041 cc proposta da Sogesta, limitatamente alle spese sostenute per dare esecuzione agli accordi con CITIS (€ 770.578,00); era rigettata la domanda dell'attrice relativa alla somma che la stessa era tenuta a pagare alle imprese subappaltatrici in forza del lodo arbitrale del 27.10.2006, lodo peraltro impugnato, in assenza di prova del pagamento; era accolta la domanda attorea di condanna di Cons.Coop a pagare la somma di € 37.001,89 per lavori commissionati dopo il luglio 2004; era rigettata la domanda svolta da Sogesta nei confronti dell'ing. Scateni, sia per essere incongrua la prospettazione attorea circa la responsabilità per dolo del predetto, sia per essere il danno lamentato non ancora attuale, essendo stato impugnato il lodo arbitrale di cui sopra. Le spese di causa erano compensate tra Sogesta e Cons.Coop e CITIS era condannata a rifondere a Sogesta il 50% delle spese di lite. L'attrice era condannata a rifondere ai convenuti Soldani, Impresa Scateni, CAR, CITIS in CS e alla terza chiamata Milano Assicurazioni le spese di lite dalle stesse sostenute, mentre le spese di CTU erano poste definitivamente a carico dell'attrice.

Avverso tale sentenza Sogesta interponeva appello con atto di citazione notificato il 9.12.2013, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:

1-il primo giudice ha errato nel ritenere carente di legittimazione passiva CITIS s.r.l. in CP, evento che non aveva privato la società CITIS s.r.l. della capacità di stare in giudizio. Si tratta di



litisconsorte necessario potendo la domanda di condanna svolta avere ricadute sulla procedura concordataria;

2-Il giudice di primo grado ha errato nel ricostruire la fattispecie come interposizione reale, invece che come interposizione fittizia intervenuta tra Cons.Coop, CITIS e Sogesta, con assoluta estraneità del CNR, nei cui confronti non si producono effetti dell'accordo simulatorio e con ruolo del tutto marginale e solo strumentale all'esecuzione dell'interposizione fittizia di CAR – chiamato in causa;

3-il giudice di prime cure ha erroneamente escluso la partecipazione all'accordo simulatorio di Cons.Coop, unico soggetto che poteva porre in essere la violazione dell'art. 13 L. 109/1994, violazione riconosciuta dal medesimo giudice con conseguente declaratoria di nullità del contratto tra Citis e Sogesta: o l'apparente atto di assegnazione del lavoro da Cons.Coop a CAR – Sogesta e il contratto di appalto tra quest'ultima e CITIS sono collegati tra loro, andando a costituire la fattispecie di interposizione fittizia e sono dunque nulli per violazione della norma citata, o sono autonomi, ma allora il contratto di appalto tra Sogesta e CITIS è valido ed efficace;

4-il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che i subappaltatori non fossero a conoscenza che Sogesta era solo un soggetto interposto, atteso che i rapporti con i predetti erano intercorsi direttamente con CITIS;

5-poiché è solo il contratto effettivamente voluto dalle parti che produce effetti, Sogesta non è tenuto a corrispondere alcunché ai subappaltatori ai quali è opponibile l'interposizione fittizia, essendo stato il contratto di subappalto concluso con CITIS nella sua veste di assegnataria effettiva del lavoro. Sotto altro profilo e a prescindere dall'interposizione fittizia, Sogesta ha diritto di pretendere da Cons.Coop l'intero importo del contratto di appalto, avendo essa pagato con propri denari i corrispettivi alle subappaltatrici;

6-la sentenza è errata laddove ha accolto la domanda subordinata ex art. 2041 cc – per somma inferiore al dovuto (€ 770.578,00) - nei soli confronti di CITIS invece che principalmente nei confronti di Cons.Coop, soggetto effettivamente arricchitosi a danno di Sogesta, avendo ricevuto integralmente il prezzo di appalto (€ 1.527.720,00 comprensivo di IVA) e avendo Sogesta pagato i



subappaltatori per € 1.629.942,46 (iva compresa) a fronte di esborsi in favore dei subappaltatori per € 1.072.714,14;

7-il giudice di primo grado ha pronunciato *ultrapetita* laddove ha accolto la domanda riconvenzionale di CITIS, condannando l'appellante a pagare la somma di € 307.849,66, per indebito oggettivo, per effetto della dichiarazione di nullità del contratto di subappalto con Sogesta, atteso che CITIS ha richiesto solo la restituzione di € 26.817,86 che rappresentava il 2,50% delle somme trattenute da Sogesta sugli importi liquidati dall'appaltatore a titolo di compenso per come pattuito nell'accordo dissimulato del 19 luglio 2002;

8-la sentenza è errata laddove ha rigettato la sua domanda di condanna nei confronti dell'ing. Soldani per i danni causati a Sogesta per avere autorizzato i lavori in economia alle tre imprese subappaltatrici in totale assenza di poteri, non avendo il primo giudice esaminato *l'an* della domanda e liquidato la questione sul *quantum* con argomentazione incongrua, dal momento che il pagamento stabilito dal lodo arbitrale per detti lavori colposamente/dolosamente ordinati dal Soldani era stato effettuato da Sogesta;

9-il primo giudice avrebbe dovuto ammettere le istanze istruttorie formulate da Sogesta.

Si costituiva Cons.Coop chiedendo il rigetto dell'appello di Sogesta e svolgendo a sua volta appello incidentale affidato a due motivi:

1-la sentenza è errata laddove ha condannato Cons.Coop a corrispondere a Sogesta la somma di € 37.001,89 per le lavorazioni effettuate dopo che la CITIS aveva abbandonato il cantiere;

2-il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva svolta verso CAR relativamente alle somme che Cons.Coop è stata condannata a versare a Sogesta.

Gli altri appellati si costituivano, chiedendo la reiezione dell'appello.

* * * * *

Appello principale

1-Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CITIS in CP, atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le



statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre risultano anche indicate le norme di diritto che si assumono violate. Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27/10/2014; cfr. anche Cass. ord. n. 13535 del 30/05/2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.

D'altro canto neppure è rinvenibile uno specifico motivo di appello in relazione alle spese di lite liquidate dal giudice di primo grado in favore di CITIS in CP, essendosi Sogesta limitata a definirle “esagerate”, ma non censurando specificatamente la sentenza sul punto.

2-Infondato è il primo motivo di appello.

Pur conoscendo questa Corte la più risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario” (Cass. n. 17159 del 27/07/2006; cfr. anche Cass. n. 10250 del 26/07/2001; Cass. n. 16015 del 19/07/2007; Cass. n. 17748 del 30/07/2009), si ritiene di aderire al più recente e oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, maggiormente aderente alla disciplina in materia di concordato preventivo, in base al quale “in tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le



operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura" (Cass. n. 18823 del 28/07/2017; Cass. n. 24683 del 19/10/2017). Pertanto, "in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive" (Cass. n. 17606 del 04/09/2015; Cass. 12 maggio 2010, n. 11520; 3 aprile 2013, n. 8102).

Ne consegue che doveva essere convenuta in giudizio da Sogesta solo CITIS e non la società in concordato preventivo.

3-In relazione al secondo motivo di impugnazione, va rilevato che la sentenza gravata definisce i rapporti tra le parti come interposizione reale e non fittizia, considerando CNR quale terzo contraente (che in ipotesi di interposizione fittizia di persona avrebbe dovuto dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra l'interposto e l'interponente assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti di quest'ultimo: Cass.n 25578 del 12/10/2018). E nella specie è pacifico che il CNR non prese parte, né mai fu al corrente dell'accordo simulatorio invocato da Sogesta.

Correttamente sostiene, invece, l'appellante che il dedotto accordo simulatorio non riguarda la procedura di aggiudicazione della gara di appalto (docc. 1 e 2 Sogesta). Cons.Coop in data 24.4.2002 è risultato l'effettivo aggiudicatario del contratto di appalto con il CNR e tale rapporto non è stato in alcun modo messo in discussione.

La pretesa interposizione fittizia, secondo la prospettazione dell'appellante, si sarebbe verificata nella fase successiva, nell'assegnazione a CAR-Sogesta-CITIS del lavoro aggiudicato a Cons.Coop. D'altro canto, va osservato che la qualificazione giuridica data dal giudice di primo grado alla fattispecie ha costituito la ragione per la quale ha ritenuto di rigettare l'eccezione spiegata dal CITIS in AS, che aveva chiesto di integrare il contraddittorio anche nei confronti del CNR, soggetto committente dei lavori di manutenzione straordinaria agli immobili del proprio centro di ricerca di



Pisa. Ciò che, peraltro, per le ragioni suindicate, non sarebbe stato in ogni caso necessario attesa l'estraneità di CNR all'asserito accordo simulatorio.

4-Va, dunque, affermata la natura di interposizione fittizia dell'accordo in questione ed è pertanto fondato il terzo motivo di appello.

Ritiene, infatti, questa Corte che sia stato provato in causa – testimonialmente e documentalmente - l'accordo simulatorio intervenuto tra Cons.Coop, CTIS e Car/Sogesta.

Va in primo luogo rilevato che Cons.Coop ha eccepito l'inammissibilità delle prove testimoniali formulate da Sogesta per contrarietà agli artt. 2722 c.c. e ss., richiamando anche la recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 123 del 17.1.2019) secondo la quale “la prova della simulazione, sia assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdi chiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria - al fine dell'accertamento della pattuita simulazione – nemmeno la confessione stragiudiziale”. Dal che ne fa conseguire l'inutilizzabilità delle testimonianze assunte nel presente grado di giudizio, rilevando, sotto altro profilo, come le stesse abbiano confermato la totale infondatezza delle rivendicazioni di Sogesta nei confronti di Conscoop.

Occorre, per contro, osservare che in base all'art. 1414 cc la prova della simulazione può essere fornita tramite testimoni, anche se è proposta dalle parti, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.

Ciò che si è verificato nella specie, essendo stata fatta valere sin dall'atto di citazione di primo grado la illiceità del contratto di appalto dissimulato – intervenuto tra Cons.Coop e CITIS – poiché concluso in frode alla legge, al fine di aggirare il divieto posto dall'art. 13, comma 4, L. 109/94, che impedisce ai concorrenti di partecipare alla gara attraverso più consorzi.

Pertanto le prove orali formulate da Sogesta sono ammissibili e anche utilizzabili.



Orbene, il teste Poletto Paolo, ex direttore tecnico e direttore della Citis fino al 2004, ha riferito: *“so che Citis era stata incaricata del lavoro da Conscoop. So che c’era un accordo tra Conscoop, Sogesta e Citis, ma non ne conosco il contenuto”*, salvo, poi, affermare che *“CITIS non poteva figurare come esecutrice dell’appalto, ma doveva passare attraverso Sogesta; ciò so in base a quanto riferitomi dal signor Braga, presidente del CdA di Citis”*.

Dunque, sebbene il teste non abbia saputo riferire in ordine al contenuto dell’accordo tra le predette parti, ha dato contezza di tre circostanze che senz’altro suffragano la costruzione dei fatti proposta da Sogesta: che un accordo tra Con.Coop, Sogesta e CITIS vi era; che i lavori di cui all’appalto del CNR di Pisa era stati eseguiti da CITIS, tanto che il teste si era occupato della parte esecutiva del contratto; che CITIS non poteva figurare come esecutrice dell’appalto e ciò evidentemente in quanto l’assegnazione diretta era vietata in forza dell’art. 13, comma 4 L. 109/1994.

Il che fa univocamente desumere che l’accordo citato dal teste altro non poteva essere che quello invocato da Sogesta, cioè far apparire come assegnataria dei lavori Sogesta stessa - socia di CAR, consorzio a sua volta socio di Cons.Coop -, che a sua volta avrebbe dato in apparente sub appalto alla CITIS, vera assegnataria dei lavori, l’intero appalto.

Tanto che, coerentemente a quanto esposto, il teste ha altresì affermato che *“Non ho mai visto in cantiere personale di Sogesta”* e ciò in conformità a quanto stabilito nell’accordo contrattuale del 19.7.2002 intervenuto tra Sogesta e CITIS (doc. 16 di Sogesta: *“tutte le lavorazioni inerenti il contratto di appalto”* saranno eseguite da CITIS).

Nel medesimo senso, e a conforto di quanto riferito dal teste Poletto, si è espresso il teste Mario De Riso Di Carpinone, legale di Sogesta nel procedimento arbitrale contro le tre sub appaltatrici Impresa Scateni, Toni Luigi e Ma.Vit s.r.l. (docc. 11, 12, 25 fascicolo Sogesta). Egli ha dichiarato: *“Mi risulta che Con.Coop essendo stata aggiudicataria dell’appalto con il CNR di Pisa abbia, tramite il CAR, individuato Sogesta come impresa esecutrice dell’appalto, ma con l’intesa di tutte le parti interessate, che tutti i lavori sarebbero stati integralmente affidati a CITIS...Inoltre è emerso nel coso dell’istruttoria orale espletata in sede arbitrale che vi fu detto accordo. Ricordo in*



particolare che l'ing. Sodani riferì in quella sede, come teste, di detto accordo" (la testimonianza di Sodani resa in sede arbitrale è stata dimessa come doc. 11 da Sogesta). E ha aggiunto che *"era impossibile che CITIS potesse divenire esecutrice effettiva dei lavori senza il consenso di Cons.Coop, CAR e Sogesta"*.

Ed infatti nel doc. 11 citato, il teste Soldani – che in quanto direttore dei lavori non poteva non avere conoscenza diretta di chi dava gli ordini, chi pagava e verificava i SAL – ha riferito di un *"accordo tacito"* tra Conscoop, Citis e Sogesta, il che conferma la sussistenza dell'interposizione fittizia, frutto di un accordo che vi era e rimaneva tra le parti.

Invero, Cons.Coop era l'effettiva aggiudicataria dell'appalto CNR, del quale, dunque, aveva la piena responsabilità contrattuale, come riferito dal legale rappresentante di Cons.Coop, Pasolini Mauro, in sede di interrogatorio. Di talché è assolutamente verosimile che solo con il consenso di Cons.Coop, CITIS poteva essere l'unica esecutrice del lavoro.

Anche la teste Elena Magnani, dipendente di Sogesta per 12-13 anni, fino al 2005, quale impiegata amministrativa, ha affermato di avere assistito a una riunione presso la sede di Sogesta in cui erano intervenuti il rappresentante del Consorzio Ravennate, quello della Conscoop, di CITIS e di Sogesta e nella quale si era trattato dell'appalto del CNR di Pisa. La teste ha ricordato che il rappresentante del Consorzio Ravennate (che nel bando di gara per l'appalto di cui è causa aveva indicato quale assegnataria dei lavori la sua socia CITIS: doc. 3 Sogesta) *"voleva far fare il lavoro a CITIS"* e ha precisato che all'epoca Scanferla di Sogesta le aveva riferito che quest'ultima doveva essere un *"prestanome"*.

D'altro canto anche il teste Antonio Facibeni, responsabile ufficio lavori di Conscoop fino al 2005, pur escludendo la sussistenza di un accordo tra Cons.Coop e CITIS per l'esecuzione dell'appalto da parte di quest'ultima, ha però riferito del subappalto tra Sogesta e CITIS *"perché altrimenti CITIS non avrebbe potuto lavorare in cantiere"*.

Quindi dal complesso delle testimonianze assunte emerge che all'accordo simulatorio presero parte non solo Sogesta e CITIS, ma anche Cons.Coop. E le medesime testimonianze consentono di



apprezzare e comprendere anche il significato dei documenti dimessi da Sogesta a supporto della propria tesi.

Si tratta del doc. 18 – missiva da Sogesta a Cons.Coop del 27.11.2002 – nella quale Sogesta comunica di procedere alla firma dei contratti di subappalto “solo dopo aver ricevuto, da parte Vostra, adeguata garanzia (polizza fideiussoria) come concordato con il Vs.Egr.Sig.Colonesi Valter in data 7.11.2002”; del doc. 19 – missiva 4.12.2002 di CITIS a Sogesta e Cons.,Coop – nella quale CITIS afferma, tra l’altro, di essere venuta a conoscenza delle richieste di Sogesta; del doc. 9 – raccomandata inviata da Cons.Coop a Sogesta il 5.12.2002 a firma del geom. Colonesi (che si qualifica procuratore speciale di Cons.Coop come verificabile dal doc. 56 Sogesta) – nel quale si legge che “i nostri uffici stanno valutando ulteriori garanzie per la buona esecuzione dell’appalto in oggetto”.

Infatti, da tali documenti, anche alla luce delle surriportate testimonianze, emerge che, su richiesta di Sogesta, Cons.Coop assicurava che avrebbe dato garanzia in riferimento ai costi e spese per i contratti di subappalto che Sogesta si doveva apprestare a stipulare con le ditte subappaltatrici.

D’altro canto, Cons.Coop non ha fornito spiegazione alcuna di quale diverso significato dovrebbe essere attribuito alle surriportate assicurazioni date dal suo procuratore speciale.

Il doc. 13 (anche doc. 8 Cons.Coop), poi, è la comunicazione del 23.7.2002 di Cons.Coop a Sogesta della designazione da parte di CAR di Scanferla Carlo quale direttore dei lavori per l’impresa, Bonfatti Sabbioni Maria quale rappresentante dell’appaltatore per la firma degli atti contabili, “Braga Oscar–impresa subappaltatrice CITIS” quale responsabile della conduzione organizzativa del lavoro, responsabile D.Lgs. 626/94 e 494/96 e direttore delle opere in c.a. per l’Impresa (come da delibera del CdA di Cons.Coop del 12.7.2002: doc. 14 Sogesta). Trattasi di documento che dimostra che Cons.Coop ben conosceva il ruolo di CITIS nell’appalto, vale a dire di effettiva esecutrice dei lavori appaltati (in violazione del cit. art. 13, 4° comma L. 109/1994).

Va, poi, valorizzato quanto dedotto dall’attrice in relazione agli avvenimenti successivi al giugno 2004. Successe, invero, che a seguito dell’abbandono del cantiere da parte di CITIS (doc. 10 –



raccomandata del 14.6.2004 di CITIS a Sogesta e Cons.Coop – con la quale CITIS informa le destinatarie della lettera di sospendere qualsiasi lavorazione in cantiere “fino a quando non saranno chiariti tutti gli aspetti economici/contabili della questione CITIS/Cons.Coop/Sogesta”), intervenne direttamente Cons.Coop per portare a termine i lavori (come esplicitamente ammesso dalla medesima) prescindendo, dunque, del tutto da Sogesta (formalmente indicata come esecutrice dei lavori), salvo che per gli impianti termoidraulici ed elettrici; del resto, nella missiva 1.9.2004 inviata da Cons.Coop all’ing. Sodani (doc. 38 Sogesta) si afferma che Sogesta doveva essere solo “tenuta informata”, trattamento che di certo non avrebbe potuto essere riservato all’assegnataria dei lavori, ma che, invece, è ben compatibile con il ruolo di semplice interposta attribuitale non solo da CITIS, ma anche da Cons.Coop.

Dal che non apprezzabile risulta l’assunto di Cons.Coop secondo cui essa fu costretta ad intervenire nel luglio 2004 per ovviare all’interruzione dei lavori causata dall’abbandono del cantiere da parte di CITIS, affidando il completamento delle opere residue ad altri subappaltatori, come espressamente previsto dal Regolamento consortile di assegnazione dei lavori nei casi di anomalo andamento delle commesse (doc. 2 Cons.Coop, art. 3). E ciò senza estromettere CAR al quale furono poi riaddebitati i costi dei nuovi subappaltatori direttamente sostenuti dal Cons.Coop, circostanza che, secondo quest’ultima non sarebbe stata contestata né da Sogesta, né da CAR.

Quanto a quest’ultima affermazione, occorre, per contro, osservare che si tratta di circostanza non solo priva di riscontro probatorio, ma anche smentita dalla CTU, dalla quale non emergono “riaddebiti” di costi al CAR riguardo ai costi dei subappaltatori.

Quanto al richiamo all’art. 3 del regolamento consortile ne va evidenziata l’inconferenza, dal momento che detta disposizione si riferisce alla “revoca dell’assegnazione dei lavori”, ipotesi diversa da quella in concreto verificatasi.

Infine non risulta condivisibile quanto affermato dal Tribunale veronese, vale a dire che, stante la natura di consorzio di Cons.Coop, la volontà di partecipare all’accordo simulatorio avrebbe dovuto essere manifestata attraverso una delibera del CdA e provata per iscritto.



A sostegno di tale assunto non può di certo essere invocata la pronuncia della Cassazione n. 5317 del 29/05/1998, la quale ha statuito che “in nessun modo può ritenersi partecipe di un accordo simulatorio una società di capitali rappresentata da due amministratori a firma congiunta (e che congiuntamente abbiano partecipato alla stipula del contratto simulato) qualora uno soltanto di essi abbia partecipato all'accordo simulatorio”.

Trattasi di ipotesi ben diversa da quella in esame, nella quale all'accordo simulatorio risulta avere partecipato per Sogesta Colonesi Valter (teste Magnani e doc. 9 Sogesta), consigliere del CdA e vice presidente del CdA con il potere di “compiere tutto quanto necessario e richiesto nell'interesse esclusivo del Consorzio, ritenendo, il consiglio, fin da ora per rato e valido il suo operato” (doc. 56 Sogesta, pag. 9 punto 15).

4.1-Riguardo, poi, la partecipazione di CAR al prospettato accordo simulatorio (ciò che necessariamente deve essere avvenuto per poter qualificare l'accordo come di interposizione fittizia: cfr. anche Cass. n. 4738 del 10/03/2015), va osservato che Sogesta non ha formulato alcuna domanda nei confronti del CAR in primo grado, ancorché nell'esposizione dei fatti abbia espressamente allegato il coinvolgimento del predetto Consorzio nell'accordo simulatorio.

Invero, a pag. 3 dell'atto di citazione, si afferma che “E così Cons.Coop prese contatti sia con CAR che con la Sogesta, esplicitando chiaramente l'intervenuto accordo con CITIS e il ruolo esclusivo di quest'ultima quale esecutrice dell'intero appalto, chiese loro di prestarsi ad apparire rispettivamente quale apparente assegnatario e quale apparente esecutrice dell'appalto”. E, ancora, alla medesima pagina, è scritto che Cons.Coop inviò sia a CAR che a Sogesta “il testo degli atti che queste ultime dovevano limitarsi a sottoscrivere in esecuzione dell'accordo simulatorio”. A pag. 4 (punto c), poi, si fa espresso riferimento all'accordo simulatorio intercorso tra tutte le parti sopra indicate (Cons.Coop, CITIS, CAR e Sogesta), mentre a pag. 6 è esplicitato l'asserito funzionamento dell'accordo in parola, indicato come coinvolgente anche CAR, ancorché ne sia sempre stato sottolineato (anche in appello) “il ruolo marginale o meglio strumentale e di semplice prestanome nella vicenda di cui è causa”. A pagg. 10 e 11, infine, si afferma che “CITIS e Cons.Coop hanno



posto in essere un congegno simulatorio, a cui hanno poi aderito successivamente CAR e Sogesta, al fine di consentire a CITIS di eseguire l'appalto”.

D'altro canto, il giudice di primo grado ha affermato che non sarebbe stata dimostrata la partecipazione di CAR (convenuto in giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal medesimo giudice) a detto accordo. Ciò che non sarebbe stato necessario se Sogesta non avesse prospettato siffatto coinvolgimento.

Si è trattato evidentemente di un accertamento (negativo) incidentale, attesa, appunto, l'assenza di espressa domanda di accertamento dell'interposizione fittizia che coinvolgesse anche CAR.

E a tale proposito va affermato come le conclusioni rassegnate da Sogesta nei confronti di CAR (con le quali è chiesto l'accertamento dell'interposizione fittizia tra Conscoop, CAR, Sogesta e CITIS e quindi una pronuncia meramente dichiarativa nei confronti di CAR per la partecipazione all'accordo simulato, ma nessuna pronuncia di condanna) sono nuove e, dunque, inammissibili, in quanto formulate per la prima volta in grado di appello, in primo grado essendo stato richiesto solo un accertamento incidentale.

In ogni caso, in riferimento a detto accertamento, si ritiene di non condividere la motivazione del giudice di primo grado che ha escluso la partecipazione del CAR all'accordo simulatorio.

Sogesta - che correttamente ha convenuto in giudizio anche CAR, quale litisconsorte necessario, attesa la prospettazione di un accordo simulatorio di cui anche quest'ultimo sarebbe stato partecipe (cfr. Cass. n. 8957 del 17/04/2014) - con riguardo alla motivazione addotta dal giudice di prime cure circa la mancata dimostrazione che all'accordo simulatorio avesse preso parte anche CAR (“Sogesta non ha mai precisato quale soggetto persona fisica per conto di CAR e in quale momento temporale avrebbe manifestato la propria adesione all'accordo in questione...Nella narrativa dell'atto di citazione, al punto 6, infatti viene menzionata solo una richiesta di partecipazione all'accordo indirizzata da Cons.Coop a CAR ma non si precisa se essa venne accolta da CAR” – che avrebbe dovuto manifestarla attraverso una delibera del CdA – “mentre nei successivi punti della narrativa dell'atto di citazione – punti 5,7 e 8 – si menzionano solo Cons.Coop, Citis e Sogesta



come parti del patto dissimulato”), pur ribadendo che il CAR era consapevole dell’accordo simulatorio in ordine all’effettiva esecutrice dell’appalto e aveva avuto un ruolo marginale e strumentale nell’esecuzione dell’interposizione fittizia (pag. 11 atto di citazione d’appello), ha richiamato il punto 7 dell’atto di citazione, laddove sarebbe “testualmente affermato luogo, data e persone fisiche che si accordano sull’interposizione fittizia” e ha fatto riferimento alle prove orali formulate (pag. 12 atto di appello).

Orbene, ancorché al punto 7 dell’atto di citazione non si indichi CAR (e, dunque, un suo rappresentante) come partecipante all’incontro avvenuto in Parma il 15.2.2002 presso il Consorzio Ravennate, le prove orali formulate dall’appellante contemplano effettivamente CAR come compartecipe e consapevole dell’interposizione fittizia di Sogesta (in particolare i capp. 3 e 7).

Assunte tali prove in sede di appello, il teste Deriso ha dichiarato che vi fu “l’intesa di tutte le parti interessate che i lavori sarebbero stati integralmente affidati a CITIS”. E, inoltre, riferito dell’impossibilità di affidare i lavori a CITIS senza il consenso anche di CAR. D’altro canto fu CAR a nominare quale direttore del cantiere Oscar Braga, amministratore di CITIS.

Dal che deriva l’irrelevanza di quanto osservato dal giudice di primo grado – per escludere il coinvolgimento di CAR - circa il rispetto delle previsioni consortili (e non di un preteso accordo simulatorio) nell’applicazione di un contributo a favore di Cons.Coop e a carico di CAR (delibera Cons.Coop del 12.7.2002) e a favore di CAR a carico delle società consorziate (Regolamento dimesso come doc. 1 da CAR).

4.2-Pertanto, in conclusione, va dichiarata la simulazione non solo del contratto di sub appalto tra Sogesta e CITIS (come già statuito dal giudice di primo grado, senza che sia stata mossa censura alcuna sul punto), ma anche dell’atto di assegnazione da Cons.Coop a Sogesta (per il tramite di CAR).

5-Da tale accertamento non possono, però, conseguire gli effetti pretesi dall’appellante (così passando ad esaminare il quinto motivo di appello), vale a dire che:



- essendo incontestabile la partecipazione di Cons.Coop all'accordo simulatorio e la consapevolezza dell'esistenza di tale accordo da parte dei subappaltatori – terzi non in buona fede, sapendo che CITIS era l'effettivo committente, mentre Sogesta era solo la committente apparente - la simulazione sarebbe loro opponibile ex art. 1415 cc, di talché Sogesta non sarebbe tenuta al pagamento di quanto ancora loro dovuto (all'ottobre 2006);

-in ogni caso, Cons.Coop e CITIS sarebbero tenute a manlevare Sogesta da quanto preteso dai subappaltatori in relazione all'esecuzione del contratto simulato e Sogesta avrebbe un credito nei confronti delle parti effettive del contratto, avendo pagato debiti di loro esclusiva spettanza, che secondo l'"accordo contrattuale" 19.7.2002 dovevano gravare esclusivamente su CITIS e anche su Cons.Coop, posto che quest'ultimo era il vero e solo contraente dell'appalto.

Infatti, come già osservato e affermato dal giudice di primo grado in riferimento al contratto dissimulato in relazione alla posizione di Sogesta e CITIS, la nullità del medesimo perché contrario a norma imperativa (art. 13, comma 4 della L. 109/1994) va estesa anche alla posizione di Cons.Coop.

Pertanto le domande di manleva e quelle di condanna svolte da Sogesta nei confronti di Cons.Coop oltre che di CITIS non possono che essere rigettate poiché fondate su contratto dissimulato nullo. Ugualmente va affermato per la domanda attorea volta a rendere opponibile detto accordo alle imprese subappaltatrici e ciò a prescindere dalla conoscenza o meno della simulazione da parte loro (così rimanendo assorbito il quarto motivo di appello).

5.1-Non può, invece, accedersi alla domanda illustrata al punto c) di pagg. 20-21 dell'atto di citazione d'appello in quanto nuova, sotto il profilo della *causa petendi* e del *petitum*.

6-Il sesto motivo di appello è invece fondato, atteso che, una volta dichiarata la nullità dell'accordo dissimulato in parola, anche rispetto alla posizione di Cons.Coop, va ravvisato il pregiudizio economico subito da Sogesta a seguito dell'esecuzione dell'appalto, avendo la stessa pagato i subappaltatori, rispetto a un contratto di appalto (quello con il CNR) di cui si sono avvantaggiate Cons.Coop e CITIS.



Pertanto, l'indebita locupletazione di Cons.Coop non consiste (come pretende Sogesta) nell'aver incassato dalla Stazione appaltante (CNR) le somme che "avrebbe dovuto versare a Sogesta, che poi li avrebbe versati a Citis", ma nell'aver ricevuto il prezzo dell'appalto dal CNR, senza corrispondere – per intero – il dovuto alle subappaltatrici, in quanto saldato da Sogesta. E per CITIS l'indebita locupletazione consiste nel fatto di non avere corrisposto il compenso ai subappaltatori, malgrado la sua posizione di effettiva esecutrice dei lavori, essendo stato lo stesso versato da Sogesta.

Quindi, considerato che Sogesta ha versato ai subappaltatori la complessiva somma di € 1.629.942,46 e che le somme complessivamente incassate dall'appellante ammontano a € 1.072.714,45, l'importo di cui Cons.Coop e CITIS si sono indebitamente arricchite è pari alla differenza, vale a dire € 557.228,01.

A tale somma differenziale vanno, dunque, condannate in solido Cons.Coop e CITIS.

Su tale importo, oltre agli interessi al saggio legale, non va riconosciuta anche la rivalutazione monetaria.

Invero, sebbene l'indennizzo dovuto per arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.), in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, costituisca un debito di valore (per tutte cfr. *Cass. n. 1889 del 28/01/2013*), va osservato che secondo la più recente condivisibile giurisprudenza di legittimità (*Cass. ord. n. 18564 del 13/07/2018*) per i debiti di valore "è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo



sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”.

Nella specie siffatta prova non è stata né data, né offerta.

6.1-Va, poi, precisato che nella presente sede non va esaminata l’eccezione di inammissibilità della domanda di Sogesta svolta ai sensi dall’art. 2041 cc, come sollevata da CITIS in CP nella prima conclusionale, dal momento che il giudice di primo grado ha accolto tale domanda nei confronti di CITIS, la quale non si è costituita in appello e non ha dunque svolto appello incidentale, mentre è stata esclusa la legittimazione passiva di CITIS in CP, con assorbimento della surrichiamata eccezione.

In ogni caso, va osservato che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “dall’esecuzione di un contratto nullo può derivare il diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., poiché il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l’arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell’altra” (cfr. per tutte Cass. n. 20069 del 30/07/2018).

7-Fondato è anche il settimo motivo di appello.

La sentenza riconosce un indebito arricchimento a carico di Sogesta per l’importo che essa avrebbe dovuto trattenere sull’appalto per come pattuito con CITIS (doc. 16 Sogesta).

Correttamente Sogesta rileva che l’importo riconosciuto non è quello richiesto nelle conclusioni da CITIS (che nel giudizio di primo grado aveva così concluso “*Condannarsi Sogesta S.n.c., in conseguenza della suddetta nullità, alla restituzione in favore di CITIS delle somme dalla stessa trattenute sugli importi liquidati dall’appaltatore a titolo di pagamento della propria percentuale di utile quale concordata nell’accordo 19/7/2002*” - conclusioni trascritte alla pagina 9 della sentenza impugnata).



Come evidenziato dall'appellante, CITIS aveva chiesto solo la restituzione del 2,50% per come pattuito nell'accordo dissimulato e che in effetti era non dovuto poiché rappresentava il guadagno conseguente ad un patto in frode alla legge.

La sentenza, riconosciuta la contrarietà a norme imperative del trattenimento di quella somma, ha equivocato il valore rilevato dal CTU per l'intera somma corrisposta a Sogesta da CITIS per i lavori in subappalto con la sola percentuale trattenuta e richiesta in restituzione in forza della nullità dell'accordo dissimulato.

Rilette le conclusioni dimesse in primo grado l'equivoco sussiste così che la sentenza va in *parte qua* riformata disponendo la restituzione a CITIS della minor somma di € 26.817,86, oltre interessi al saggio legale dal pagamento al saldo, in luogo di quella riportata nel dispositivo della sentenza impugnata di € 307.849,66.

8-L'ottavo motivo è infondato e va rigettato.

L'appellante deduce che l'ing. Soldani, responsabile di cantiere per CITIS, avrebbe dolosamente o con un comportamento gravemente negligente fatto lievitare i costi della commessa autorizzando un numero sproporzionato di lavori in economia piuttosto che di opere extra contratto, pur sapendo che i contratti di subappalto erano stati sottoscritti da Sogesta, la quale avrebbe dovuto immediatamente pagare i subappaltatori. Egli sarebbe stato, dunque, compartecipe del disegno doloso di Cons.Coop di addebitare tutti i costi a Sogesta o comunque sarebbe stato gravemente negligente (cfr. atto di citazione di primo grado).

Premesso che nel corso del giudizio è mancata qualsiasi prova di tale condotta dolosa dell'ing. Soldani, piuttosto che quali potrebbero essere le attività extra contratto che il professionista avrebbe ordinato con dolo per danneggiare Sogesta, l'appellante non ha allegato o provato neppure in forza di quali condotte essa dedurrebbe che il Soldani avrebbe agito con dolo venendo meno ai suoi doveri professionali. Certamente non si può addebitare un comportamento doloso o gravemente negligente nell'aver esercitato i propri poteri conseguenti all'incarico professionale ricevuto da CITIS.



Al contrario, costituitosi in giudizio, l'ing. Soldani ha dedotto di essere stato costretto ad autorizzare i lavori in economia per riuscire a portare a termine il cantiere che non procedeva anche per la carenza di maestranze in cantiere e non ultimo per l'abbandono del cantiere di CITIS.

L'esame del doc. 20 prodotto dall'appellante (fax di CITIS a Sogesta) restituisce che CITIS comunicò a Sogesta che il responsabile di cantiere era l'ing. Soldani.

Nella seconda pagina si legge che l'incarico prevedeva: *“1. Il rispetto di quanto prescritto nelle “Mansioni del Responsabile di Commessa” allegata al presente contratto”*.

La terza pagina del documento contiene il mansionario così si può leggere che *“Le lavorazioni in economia dovranno essere chiaramente distinte dalle lavorazioni di contratto. Tali lavorazioni saranno ammesse soltanto per lavorazioni da eseguirsi in massimo due giorni. Per periodi superiori dovrà essere concordato il prezzo con il subappaltatore per una contabilità a misura o forfait. In tutti i casi gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal RESPONSABILE DI COMMESSA”*.

Se ne deduce quindi che l'ing. Soldani avesse i poteri di firmare la contabilità e di autorizzare lavori in economia che si rendessero necessari.

Non risulta in atti, né alcuno lo ha mai dedotto, che CITIS abbia mosso censure al suo responsabile di cantiere.

Di questo si trova indiretta riprova anche dall'esame del doc. 42 (copia contratto di sub appalto di Sogesta stipulato con la impresa TONI prodotto nel giudizio originariamente radicatosi avanti al tribunale di Pisa) dove all'art. 8 secondo paragrafo si legge espressamente che *“Dette prestazioni, che avranno comunque carattere straordinario, dovranno essere espressamente richieste dall'Impresa nella persona del Responsabile di cantiere (RDC) ...”*.

La possibilità di autorizzare le ore di lavorazione in economia era quindi espressamente previsto anche dal contratto di sub appalto.

Lo stesso doc. 22 prodotto da Sogesta attiene alla comunicazione dell'ing. Soldani a Sogesta nella quale viene rappresentato alla prima di aver rispettato i propri obblighi verso CITIS e soprattutto le



viene rappresentato di aver adempiuto al suo incarico “*senza che sia stata mai sollevata da parte Vs. alcuna contestazione od eccezione*”.

In effetti anche le subappaltatrici coinvolte nell'arbitrato contestarono a Sogesta di aver sempre ricevuto l'avvallo del responsabile di cantiere senza che Sogesta opponesse alcunché durante l'esecuzione del cantiere, mentre le doglianze sorsero con i solleciti di pagamento a fine gennaio 2005 (doc. 25 pagina 3 punto 4 memoria dell'avv. Coletta nell'arbitrato).

Tale documento proveniente da un soggetto estraneo ai rapporti Sogesta-ing. Soldani conferma una volta in più la strumentalità delle domande rivolte al professionista.

A fronte della infondatezza delle domande attoree contro l'ing. Soldani restano assorbiti i profili delle domande contro Cons.Coop e CITIS e contro Milano Assicurazioni Spa che però va ristorata delle spese di lite sostenute nel presente giudizio al quale ha dovuto partecipare per resistere alla domanda di manleva spiegata nei suoi confronti dal suo assicurato a causa di una infondata domanda di condanna a lui rivolta dall'appellante.

Appello incidentale di Cons.Coop

9-Infondato è il primo motivo di appello incidentale.

Va condivisa la valutazione della sentenza impugnata in relazione alla “non contestazione” per i lavori svolti da Sogesta dopo che CITIS abbandonò il cantiere.

L'esame della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata da Cons.Coop il 16 novembre 2006 non prende specifica posizione, lungo le sue sei pagine, sulla specifica domanda svolta da Sogesta di ottenere il pagamento per le lavorazioni affidatele dopo che CITIS lasciò il cantiere. Come ha correttamente osservato Sogesta, la difesa di Cons.Coop si limita ad affermare di aver affidato i lavori a CAR ed infatti chiede di essere autorizzata a chiamarla in giudizio.

D'altro canto, la comunicazione di cui al doc. 38 Sogesta, anticipata via fax, dimostra che il consorzio stava comunicando all'ing. Soldani, responsabile del cantiere, che Sogesta sarebbe stata la sua referente per gli impianti termoidrosanitari ed elettrici.



Il che consente di rigettare il primo motivo di appello incidentale spiegato da Cons.Coop perché quel documento, insieme al doc. 41 che riunisce tutti i rapportini giornalieri di Sogesta per quelle lavorazioni, confermano la fondatezza del credito riconosciute dalla sentenza impugnata verso Cons.Coop.

Va quindi confermata la condanna di Cons.Coop per € 37.001,89.

10-Va invece accolto il secondo motivo di appello incidentale spiegato da Cons.Coop verso CAR.

La chiamata in causa di CAR ad opera di Cons.Coop trova titolo “*nell’obbligo di manleva discendente dal rapporto associativo*” (sentenza pag. 20 e doc. 2, art. 7 e doc. 6 fasc. primo grado Cons.Coop).

Invero, l’art. 7 del Regolamento consortile di assegnazione dei lavori prevede espressamente che “*la cooperativa assegnataria è obbligata a manlevare il Consorzio da qualsiasi spesa, responsabilità e/o pendenze che possano derivare dall’esito negativo di contenziosi o controversie*” (doc. 2 Cons.Coop).

Inoltre, con l’accettazione dell’assegnazione dei lavori (doc. 6 Cons.Coop) CAR ha ribadito il proprio obbligo di manleva, impegnandosi “*qualora dovessero insorgere vertenze giudiziarie, a ritenere indenne e sollevare il CONS.COOP. da ogni onere e spesa, costituendosi(Vi) in giudizio e chiedendo l’estromissione dello stesso*”.

Il motivo è pertanto fondato e CAR va condannata a tenere indenne Cons.Coop di quanto verserà a Sogesta in forza della presente sentenza.

11-In base al principio della soccombenza, Sogesta va condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Soldani Steano e della sua compagnia assicuratrice (che il primo è stato costretto a convenire in giudizio a causa delle infondate domande svolte nei suoi confronti da Sogesta).

Le spese processuali vanno invece compensate tra Sogesta e CAR, attesa la posizione di litisconsorte necessario di quest’ultimo, l’accertamento incidentale nei suoi confronti di partecipe all’accordo simulatorio e comunque l’assenza di domande spiegate nei confronti del medesimo da parte di Sogesta.



Rispetto a CITIS (nei cui confronti è stato ridotto l'ammontare della condanna a carico di Sogesta), va tenuta ferma anche per il presente giudizio di appello la compensazione delle spese di lite al 50%, con condanna di CITIS a rifondere a Sogesta la residua metà (condanna che per le spese di primo grado va posta in solido a carico di CITIS e Cons.Coop).

Invece Cons.Coop, soccombente nei confronti dell'appellante principale, va condannata alla rifusione in favore di Sogesta delle spese processuali di primo e di secondo grado, con la precisazione che per quelle di primo grado la condanna va fatta in solido con CITIS fino alla concorrenza di quanto posto a tale titolo a carico della medesima CITIS con la sentenza di primo grado.

CAR va a sua volta condannato a rifondere a Cons.Coop le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate sul valore del *decisum* della relativa domanda.

Nulla va disposto per le spese di lite nei confronti degli appellati rimasti contumaci.

Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico di Cons.Coop e CITIS in solido.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1517/2013 R.G. del 16.5-28.6.2013 del Tribunale di Verona, che conferma nel resto, così dispone:

1-fermo l'accertamento del carattere simulato del contratto di appalto concluso il 19.7.2002 tra Sogesta srl e Citis-Cooperativa Impianti Termo Idro Sanitari a R.L., accerta il carattere simulato del contratto di assegnazione da Cons.Coop–Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - a Sogesta, tramite CAR-Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.Coop. a R.L.;

2-in riforma del capo 3 del dispositivo della sentenza appellata, in accoglimento della domanda ex art. 2041 cc di Sogesta, condanna CITIS e Cons.Coop in solido al pagamento in favore di Sogesta della somma di € 557.228,01 oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;

3-in riforma del capo 7 del dispositivo della sentenza appellata, condanna Sogesta a corrispondere a CITIS la somma di € 26.817,86, oltre agli interessi al saggio legale dalla data del pagamento al saldo;



4-condanna CAR a tenere indenne Cons.Coop di quanto quest'ultimo verserà a Sogesta in relazione a quanto stabilito nella presente sentenza;

5- condanna Cons.Coop alla rifusione in favore di Sogesta Srl delle spese di lite di primo grado (in solido con CITIS fino alla concorrenza di cui al capo 9 del dispositivo della sentenza appellata) e di secondo grado, che liquida, per il primo grado in € 700,00 per spese ed € 30.105,00 per compenso, oltre 15% rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il presente grado di giudizio in € 2.250,00 per spese ed € 19.628,00 per compenso, oltre 15% rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

6- condanna Sogesta Srl alla rifusione in favore di Soldani Stefano, di Milano Assicurazioni spa e di CITIS in CP delle spese del presente procedimento, che liquida, per ciascuno, in € 9.515,00 per compenso, oltre 15% rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

7-ferma la compensazione nella misura del 50% delle spese processuali tra Sogesta e CITIS (con la condanna di quest'ultima al pagamento in solido con Cons.Coop della residua metà in favore di Sogesta), compensa nella misura della metà le spese processuali del presente grado di giudizio tra le medesime parti e condanna CITIS alla rifusione in favore di Sogesta della residua metà, che liquida, per detta parte, in € 4.900,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

7-compensa le spese processuali tra Sogesta e CAR;

8- Condanna CAR a rifondere a Cons.Coop le spese di lite di primo e di secondo grado, che si liquidano, per il giudizio di primo grado in € 7.254,00 per compenso, oltre 15% rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il giudizio di appello in € 2.199,00 per spese ed € 6.615,00 per compenso, oltre 15% rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

8-pone gli oneri di CTU definitivamente a carico di Cons.Coop e CITIS in solido.

Venezia, 07/02/2019

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Passarelli

